

IST. n. 1937/2024 VG



## **IL TRIBUNALE DI MODENA**

### **Sezione III civile**

In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Carlo Bianconi  
letto il ricorso proposto in data 06.5.2024 ai sensi dell'art. 19, comma 1, CCII, con cui

conferma delle misure protettive e la concessione delle misure cautelari indicate a pag. da 34 a 38 del ricorso nell'ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi (CNC);

letti gli atti e sentiti le parti e gli interessati;  
a scioglimento della riserva assunta alla udienza 20.6.2024;  
ha emesso la presente

### **ORDINANZA**

Preliminarmente, si rileva, quanto alla tecnica motivazionale della presente decisione che

*“al Collegio è consentito fare rimando al contenuto di taluni atti di causa, così motivando per relationem: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, hanno di recente affermato (Sentenza 642 del 16.1.2015) che in tema di motivazione delle sentenze civili, non può ritenersi nulla la pronuncia che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È da escludere inoltre che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti.”*

\*\*\*

#### ***Svolgimento del processo.***

La ricorrente ha depositato in data 06.5.2024 il ricorso in intestazione, con rispetto dei profili formali e di tempistica.

Il *petitum* era nel senso di confermare e/o disporre le misure di cui in appresso (oltre alla conferma della previsione di cui all'art. 20 CCII):

**Misure Protettive (d'ora in poi "MP"), conferma** per la durata di 120 giorni e con le esclusioni di legge delle seguenti statuizioni:

**1a)** disporre il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore (e salvo, sempre, il dissenso dell'Esperto ai sensi dell'art. 21 c.c.i.i.);

**1b)** disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio di VMech e/o sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa;

**1c)** disporre il divieto di proporre e/o proseguire azioni monitorie e per ingiunzione di pagamento;

**1d)** disporre il divieto di intimare il pagamento di somme;

**1e)** disporre il divieto di proporre e/o coltivare istanze di liquidazione giudiziale, inibire la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza;

**1f)** disporre il divieto di unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'Esperto, ciò avuto particolare, ma non esclusivo, riguardo a tutti i creditori finanziari, nonché alle controparti dei contratti funzionali alla continuità di esercizio di

**1g)** assumere tutti gli eventuali provvedimenti consequenziali che dovessero rendersi necessari od opportuni ai fini della conferma delle misure protettive;

\*\*\*

**Misure Cautelari (d'ora in poi "MC"), concessione** dei seguenti provvedimenti:

**2a)** inibire ai clienti finali di  fino al 30 ottobre 2024, vale a dire per i primi 6 (sei) mesi di durata della c.n.c. (ovvero, in subordine, per l'intera durata delle misure protettive) ovvero fino alla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, di esercitare il diritto alla risoluzione degli ordini e/o delle commesse già presentati e pendenti alla data odierna, di rifiutarne l'adempimento o, comunque, di modificarli in danno di  per il solo fatto dell'accesso alla c.n.c. stessa, per l'eventuale mancato pagamento di debiti pregressi o per lo stato di squilibrio economico-finanziario, di pre-crisi, di crisi o di (eventuale) insolvenza in cui la società versi o dovesse versare;

**2b)** inibire, per un'uguale durata, la richiesta di rimborso e/o l'esperimento di azioni monitorie ed esecutive per tutti i crediti sorti in linea capitale e per interessi relativi ai finanziamenti a medio/lungo termine meglio descritti al doc. 6 ricorso, nei confronti di VMech relativamente alle rate dei finanziamenti scadute alla data di accesso alla c.n.c. (22 aprile 2024);

**2c)** inibire, per un'uguale durata, la richiesta di rimborso e/o l'esperimento di azioni monitorie ed esecutive per tutti i crediti sorti in linea capitale e per interessi relativi ai finanziamenti a medio/lungo termine meglio descritti al doc. 6 cit., nei confronti di  relativamente alle rate dei finanziamenti che andranno a scadere dalla data di accesso alla c.n.c. fino al raggiungimento degli accordi con il ceto creditorio;

**2d)** inibire, per un'uguale durata, l'escussione di ogni eventuale garanzia costituita a favore di Banche, Istituti di credito, intermediari finanziari e/o società di leasing da parte di  e/o di terzi (ivi incluse le garanzie concesse dal MedioCredito Centrale S.p.A.);

**2e)** inibire, per un'uguale durata, a Banche, Istituti di credito, intermediari finanziari e/o società di leasing di effettuare segnalazioni in Centrale Rischi od in CRIF salvo per quanto di obbligo di legge;

**2f)** *disporre il divieto per alcuni Istituti di credito di estinguere la loro posizione creditoria esistente alla data del deposito del ricorso per effetto dell'esecuzione di nuove operazioni di anticipazione e, più in generale, per effetto di compensazione se non in accordo con l'imprenditore, fermo il divieto di risolvere, revocare, sospendere, anticipare la scadenza, e modificare in senso peggiorativo gli affidamenti esistenti.*

Questo GD provvedeva, con decreto 09.5.2024 (da intendersi quivi richiamato e ritrascritto ad ogni effetto), tra l'altro, alla fissazione della udienza 20.6.2024, ed alla nomina dell'Ausiliario.

In vista della udienza si costituivano i seguenti creditori:

- BPM e BPER (Avv.ti Bettinelli e Orsano) che chiedevano il rigetto del ricorso;
- EMILBANCA (Avv. Lenzi) che chiedeva il rigetto del ricorso;
- ICCREA BANCA (Avv.ti Iannetti e Ferrante), CENTRO ITALIANO ACCIAI S.r.l. (Avv. Magni), MIGLIORI S.r.l. (Avv. Perrucci), S.N.G. EUROPA S.r.l. (Avv. Pignatti) i quali tutti si dicevano interessati a monitorare l'andamento del procedimento, senza avanzare richieste specifiche.

L'Esperto depositava parere favorevole all'accoglimento delle istanze della ricorrente.

L'Ausiliario depositava parere con cui dava conto di molteplici criticità del piano, da tenere in debita considerazione in relazione alla conferma/concessione delle misure richieste.

Alla udienza venivano sentiti gli interessati, ivi compresi: gli *advisor* della ricorrente; l'Esperto (Rag. Grana Castagnetti); l'Ausiliario (dott. Corradini); tutti i creditori suindicati; altri creditori presenti con collegamento da remoto, ma non costituiti (come da verbale di udienza).

\*\*\*

Costituisce dato pacifico che la ricorrente abbia notificato gli atti introduttivi unicamente ai creditori indicati negli allegati alla nota 27.5.2024.

Ogni soggetto non evocato in giudizio, quindi, sarà comunque immune dalla operatività delle MP e delle MC.

Limitare la operatività delle MP ai soggetti concretamente coinvolti è sicuramente percorribile in base al dato normativo (disseminato di previsioni che consentono al ricorrente ed al Tribunale di discriminare, tra i creditori, coloro che vengono incisi dallo *stay*, e coloro che ne rimangono estranei), indicativo di una *voluntas legis* inequivoca.

Quanto alle MC, *nulla quaestio* in ordine al doveroso coinvolgimento dei soggetti nei cui confronti esse si chiede siano disposte, pena la inammissibilità della domanda.

\*\*\*

***L'impresa ricorrente.***

Le tre società di cui sopra, in data **11.4.2024**, ossia meno di un mese prima dell'accesso di  al presente procedimento, hanno deliberato l'aumento di capitale della partecipata attraverso conferimento dei rami di azienda operativi delle socie ("il conferimento"):

L'atto, rogato per Notar Forte di Vignola risulta citato e descritto nel ricorso, ma non prodotto (lo ha comunque prodotto la Difesa di Emilbanca *sub* doc. 13).

La conferitaria  in data **18.4.2024**, ossia contestualmente, deliberava l'accesso alla composizione negoziata della crisi.

\*\*\*

***Il piano di***

L'operazione straordinaria sopra descritta, nella prospettazione di , avrebbe l'effetto di: i) potenziare la capacità produttiva della conferitaria; ii) di razionalizzare l'assetto finanziario della stessa; iii) di determinare un risparmio di notevole in funzione delle economie di scala, del contenimento dei costi per il personale dipendente con soppressione delle funzioni duplicate/triplicate sia nel reparto magazzino e logistica, sia in quello amministrativo.

Il "perfezionamento" della operazione di conferimento rappresenta uno dei pilastri fondanti il piano di risanamento (pag. 12 ricorso), gli altri essendo:

- l'evoluzione dei ricavi, con aumento delle commesse e ritorno ai livelli storici nel 2026;
- la riduzione generale dei costi, per personale ed energetici.

A tali aspetti del piano, si affiancano le due iniziative rivolte nello specifico verso il ceto finanziario, che è utile ritrascrivere integralmente:

<ul style="list-style-type: none"><li>• banche a medio/lungo termine: richiesta di moratoria di due anni (sino a luglio 2026) per il debito bancario a lungo termine, sia per capitale che interessi, nei confronti di istituti bancari e società di leasing, che sarà oggetto anche della richiesta di misure cautelari, ex art. 19 CCI, di cui <i>infra</i>;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• banche a breve termine: il Piano prevede il mantenimento per tutto il corso della CNC degli affidamenti bancari già concessi, con richiesta, ai sensi dell'art. 19 CCI, di inibire al ceto bancario di estinguere la propria posizione creditoria esistente alla data odierna, per effetto dell'esecuzione di nuove operazioni di anticipazione e, più in generale, per effetto di compensazione se non in accordo con l'imprenditore e d'intesa con l'esperto. Tale previsione riguarda un importo complessivo pari a tutto l'utilizzato alla data di apertura della CNC, che rimarrà costante per tutto l'arco di Piano, indipendentemente dalla forma tecnica utilizzata. Ciò sulla base della previsione che le linee di credito verranno confermate nell'ambito della procedura di CNC.</li></ul>

Tali iniziative sono necessarie, secondo la ricorrente, per superare la fase di difficoltà finanziaria in atti.

La difficoltà, che l'Ausiliario non esita a definire "disavanzo finanziario di imminente manifestazione" (pag. 11) è *ictu oculi* evidente.

L'Esperto, che ha elaborato un prospetto a breve termine (fine agosto 2024), ha indicato in oltre € 500.000,00 l'importo dei crediti dei fornitori che non si

riuscirebbero a pagare a fine estate per il caso di mancato ripristino delle linee bancarie a breve oggetto di sospensione o revoca.

\*\*\*

***I rapporti tra le società del gruppo e gli istituti di credito.***

Il vero aspetto nodale della questione oggi in esame è proprio quello che precede, ossia la palese crisi finanziaria di [ ] oggettivamente nota a tutti i soggetti coinvolti.

Il problema più grave nasce dal fatto che [ ] intende reagire a tale crisi sostanzialmente solo (quantomeno ad oggi) attraverso la auspicata imposizione alle banche coinvolte del ripristino delle linee a breve termine.

Le banche – quantomeno BPER, BPM e EMILBANCA, formalmente costituite – contestano apertamente tale strategia, per plurime ragioni.

Una su tutte, è rappresentata dal “mancato gradimento” (per usare un eufemismo) rispetto alla operazione straordinaria sopra citata, attraverso cui le conferenti avrebbero:

- trasferito in capo a [ ] i contratti bancari in discorso;
- conservato in capo a sé medesime parte considerevole dell’attivo a garanzia delle esposizioni bancarie;
- determinato infine l’accesso di [ ] alla CNC con predisposizione di un piano che impone alle banche (cedute) di mantenere operative e/o ripristinare le predette linee, subendo altresì l’operatività delle MP, nell’ottica salvaguardare un percorso che prevede la moratoria secca biennale per i crediti delle banche stesse.

Gli istituti hanno reagito:

- in alcuni casi revocando le linee;
- in alcuni casi sospendendole;
- in ogni caso (BPM, BPER e EMILBANCA) contestando la avversa iniziativa, e chiedendo la reiezione di ogni istanza cautelare o protettiva che avesse l’effetto sperato da [ ].

Ciò hanno fatto richiamando il disposto dell’art. 2558, comma 2, c.c., la applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale, e sostenendo la legittimità del loro agire sia ai sensi dell’art. 16, comma 5, CCII che dell’art. 18, comma 5, CCII.

Nello specifico, i rapporti di affidamento a breve termine sono i seguenti (con la precisazione che essi, oggi, a seguito del conferimento, fanno tutti capo a  salvo errori e/o omissioni<sup>1</sup>).

Di seguito si elencano le linee di credito originariamente della società  suddivise per istituti bancari e tipologia:

- BANCO BPM SPA cc 000000000025 - 832854: Linea di credito Salvo Buon Fine e Anticipazioni con importo accordato di euro 400.000 - **SOSPESA**;
- BANCO BPM SPA cc 756222: Conto corrente bancario con fido di cassa con importo accordato di euro 50.000 - **SOSPESA**;
- BPER BANCA SPA cc 000000006971: Linea di credito Salvo Buon Fine e Anticipazioni con importo accordato di euro 500.000 - **SOSPESA**;
- BPER BANCA SPA cc 000000006971: Conto corrente bancario con fido di cassa con importo accordato di euro 25.000 - **SOSPESA**;
- EMILBANCA SPA cc 000000413058 - A01/03724361: Linea di credito Salvo Buon Fine e Anticipazioni con importo accordato di euro 300.000 - **REVOCATA in data 05/06/2024**;
- UNICREDIT SPA cc 000040982453: Linea di credito Salvo Buon Fine e Anticipazioni con importo accordato di euro 1.000.000 - **ATTIVA**;
- UNICREDIT SPA cc 10521834: Conto corrente bancario con fido di cassa con importo accordato di euro 100.000 - **ATTIVA**.

Di seguito si elencano le linee di credito originariamente della società  suddivise per istituti bancari e tipologia:

- BANCO BPM SPA cc 000000016794 - 1006830: Linea di credito Salvo Buon Fine e Anticipazioni con importo accordato di euro 100.000 - **SOSPESA**;
- BPER BANCA SPA cc 000000000691 - 20558410: Linea di credito Salvo Buon Fine e Anticipazioni con importo accordato di euro 80.000 - **SOSPESA**;
- BPER BANCA SPA cc 20269052: Conto corrente bancario con fido di cassa con importo accordato di euro 10.000 - **SOSPESA**;
- CREDEM SPA cc 010000000666 - 00369/010/47504: Linea di credito Salvo Buon Fine e Anticipazioni con importo accordato di euro 100.000 - **SOSPESA**;
- CREDEM SPA cc 00369/010/47503: Conto corrente bancario con fido di cassa con importo accordato di euro 10.000 - **SOSPESA**;
- EMILBANCA SPA cc 000000413059 - 112513898: Linea di credito Salvo Buon Fine e Anticipazioni con importo accordato di euro 80.000 - **REVOCATA in data 05/06/2024**;

---

<sup>1</sup> Il riferimento è alla difficoltà di lettura dei tre allegati all'atto di conferimento, costituito da un unico file pdf di oltre duecento pagine, il tutto con specifico riferimento alle banche non costituite (UNICREDIT e CREDEM), posto che le Difese delle banche costituite hanno chiarito la sorte dei rapporti che esse riguardano;

- UNICREDIT SPA cc 000104959996 - RA00126302: Linea di credito Salvo Buon Fine e Anticipazioni con importo accordato di euro 200.000 – **ATTIVA**.

Di seguito si elencano le linee di credito originariamente della società  suddivise per istituti bancari e tipologia:

- BPER BANCA SPA cc cc000000329800 - 50690889: Linea di credito Salvo Buon Fine e Anticipazioni con importo accordato di euro 600.000 - **SOSPESA**;
- BPER BANCA SPA cc 50690889: Conto corrente bancario con fido di cassa con importo accordato di euro 25.000 - **SOSPESA**;
- UNICREDIT SPA cc 000105711346 - RA00821960: Linea di credito Salvo Buon Fine e Anticipazioni con importo accordato di euro 500.000 - **ATTIVA**;
- UNICREDIT SPA cc 000105711346 - RA00821960: Conto corrente bancario con fido di cassa con importo accordato di euro 25.000 – **ATTIVA**.

Di seguito si elencano le linee di credito sin dal principio riconducibili alla società  suddivise per istituti bancari e tipologia:

- BANCO BPM SPA cc 000000016827 - 1010835: Linea di credito Salvo Buon Fine e Anticipazioni con importo accordato di euro 200.000, con garanzia del Medio Credito Centrale - **SOSPESA**;
- EMILBANCA SPA cc 000000423485 - 900/450532: Linea di credito Salvo Buon Fine e Anticipazioni con importo accordato di euro 500.000, con garanzia del Medio Credito Centrale – **ATTIVA – in scadenza il 2.07.2024**;
- UNICREDIT SPA cc 000106416814 - RA0117844: Linea di credito Salvo Buon Fine e Anticipazioni con importo accordato di euro 850.000 - **ATTIVA**;
- UNICREDIT SPA cc 91551820: Conto corrente bancario con fido di cassa con importo accordato di euro 10.000 – **ATTIVA**.

Nella sostanza, risultano attive le linee a breve termine con UNICREDIT. Certamente quelle originariamente in capo a  esse, prese in considerazione dall'Esperto, non risultano sufficienti, come sopra detto.

Dubbi si addensano invece su quelle, sempre facenti capo a UNICREDIT, conferite dalle socie, in relazione alle quali, però, dalla Tabella aggregata di cui all'all. 7) del ricorso, sembrerebbe evincersi il conferimento, e la perdurante attualità:



Etichette di riga	Somma di Accordato	Somma di Debito scaduto	Somma di Debito utilizzato
<b>BANCO BPM SPA</b>	<b>750.000</b>	<b>82.011,00</b>	<b>141.992,31</b>
CASSA	50.000	82.011,00	50.000,00
SBF/ANTICIPI	700.000	-	91.992,31
<b>BPER BANCA SPA</b>	<b>1.240.000</b>	-	<b>834.135,74</b>
CASSA	60.000	-	30.822,30
SBF/ANTICIPI	1.180.000	-	803.313,44
<b>CREDEM</b>	<b>110.000</b>	-	<b>80.332,66</b>
CASSA	10.000	-	-
SBF/ANTICIPI	100.000	-	80.332,66
<b>EMILBANCA</b>	<b>880.000</b>	-	<b>308.358,73</b>
SBF/ANTICIPI	880.000	-	308.358,73
<b>UNICREDIT</b>	<b>2.685.000</b>	-	<b>1.838.571,80</b>
CASSA	135.000	-	117.185,72
SBF/ANTICIPI	2.550.000	-	1.721.386,08
<b>Totale complessivo</b>	<b>5.665.000</b>	<b>82.011,00</b>	<b>3.203.391,24</b>

Tabella riepilogativa di tutti gli affidamenti/anticipi a breve accorpata per istituto di credito

UNICREDIT, per inciso, è stata resa edotta del ricorso e della udienza.

Rimane attiva, infine, pure la linea a scadenza (02.7.2024) con EMILBANCA.

\*\*\*

### **Lo scrutinio del Tribunale.**

Sul vaglio rimesso al Tribunale, si fa rimando a quanto già stabilito in altre occasioni da questo Giudice (cfr. ordinanza 03.12.2022 in [www.dirittodellacrisi.it](http://www.dirittodellacrisi.it)) secondo cui il Tribunale deve confermare le misure protettive laddove le stesse siano strumentalmente idonee a salvaguardare trattative effettivamente in corso, nell'ottica del raggiungimento di un risanamento che non appaia obiettivo "manifestamente implausibile", in ragione della "palese inettitudine" del progetto di piano di risanamento imbastito dalla impresa<sup>2</sup>.

Stesso a dirsi, salvo quanto si aggiungerà *infra*, per la concessione di misure cautelari.

\*\*\*

### **La domanda di ripristino delle linee a breve.**

La istanza in parola, che è quella più pervicacemente osteggiata dalle banche costituite, appare decisiva nella "economia" della presente iniziativa di CNC, alla luce della crisi finanziaria di  e deve quindi essere trattata per prima.

<sup>2</sup> "Secondo uno scrutinio astratto, elementi estrinseci indicativi, o quantomeno sintomatici, di tale idoneità, sono rappresentati da: i) la espressa manifestazione di disponibilità alle trattative da parte di una platea di creditori ampiamente rappresentativa dell'intero ceto; ii) l'attestato di fiducia dell'Esperto; iii) la mancanza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere. Sotto il profilo intrinseco, sempre in astratto, meritano apprezzamento: i) la chiarezza della strategia di risanamento; ii) la ragionevolezza e la solidità delle assunzioni del progetto di piano di risanamento; iii) il fatto che la continuità non distrugga risorse, di modo da indurre a ritenere con un buon grado di tranquillità che l'eventuale stay non possa verosimilmente pregiudicare i creditori; iv) il fatto che la prospettiva liquidatoria possa immaginarsi esiziale per la gran parte dei creditori" (ibidem)

In primo luogo, essa va qualificata dal punto di vista giuridico e normativo, non apparendo neppure chiaro se essa sia riconducibile al novero delle MP o (come appare più consono *de jure condito*) a quello delle MC.

Va premesso come la sospensione o la revoca degli affidamenti, secondo l'art. 16, comma 5, CCII:

- non possano fondarsi sul mero accesso alla CNC;
- possano essere motivatamente disposte se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale;
- possano essere motivatamente disposte per altra causa, avente origine nell'inadempimento grave del contraente (così condivisibilmente Trib. Verona 22.1.2024 in [www.dirittodellacrisi.it](http://www.dirittodellacrisi.it)).

L'art. 18, comma 5, CCII, nella sua versione attuale, poi, specifica il divieto per tutti i creditori (tra cui le banche) di far ricorso alle varie forme di autotutela contrattuale per il solo fatto degli inadempimenti anteriori all'accesso alla CNC.

Tali regole paiono oggi inibire la sospensione e la revoca degli affidamenti.

Le norme però non chiariscono quali siano i rimedi accordati al debitore per il caso in cui esse si abbiano a verificare.

Sul punto, è interessante notare come il problema possa riproporsi anche *de jure condendo*: come noto, infatti, lo schema di decreto legislativo varato dal Consiglio dei Ministri il 10.6.2024 scorso (oggi non in vigore), affronta la tematica nei commi 5 e 5bis dell'art. 18 del CCII<sup>3</sup>, ossia nell'ambito delle MP.

Ma anche in tale formulazione, la norma rischia comunque di avere portata principalmente persuasiva, atteso che, di là dagli obblighi di mero mantenimento, il concreto ripristino di linee sospese (quando non addirittura revocate) non può non presupporre un *facere*.

---

<sup>3</sup> **Comma 5:** I creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste. Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario. **Comma 5bis:** Dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario.

Ed ecco dunque che la materia in esame tradisce la sua vera natura, che altro non è se non quella squisitamente cautelare (così Trib. Catania 25.7.2022 in [www.dirittodellacrisi.it](http://www.dirittodellacrisi.it) e Trib Bologna 06.6.2024 in corso di pubblicazione).

Con la ulteriore precisazione per cui:

- la strumentalità va apprezzata rispetto alle trattative e, ancor di più, al progetto di risanamento (specie nei casi in cui esso si fondi sulla continuità aziendale);
- il *fumus* va verificato in relazione alla percorribilità della strategia alla base del predetto progetto;
- il *periculum* va scrutinato in riferimento al rischio di naufragio dello stesso;
- l'attuazione deve essere curata dal Giudice della cautela, in base al disposto dell'art. 669-*duodecies* c.p.c. (cfr. art. 19, comma 7, CCII) e, ove richiesto, anche in forma indiretta, comminando le dovute *astreintes*.

Il tutto, infine, tenendo conto del doveroso bilanciamento tra gli interessi e i diritti dei soggetti coinvolti, considerato che la concessione di una misura cautelare non può mai essere disposta *contra jus*, o al prezzo di sacrificare definitivamente o in modo sensibile (ma irrimediabile) le legittime prerogative del destinatario.

A tale ultimo proposito, se pare possibile discutersi della riattivazione di linee sospese o revocate (ma in origine pur sempre concesse dal contraente finanziario sulla base della propria libera determinazione negoziale), è da escludersi, in quanto impossibile giuridicamente, la imposizione di finanziamenti *ex novo* o la riattivazione di linee giunte a naturale scadenza (vedi, in termini in fondo analoghi, Trib. Modena 26.12.2022 Est. Ovi in [www.dirittodellacrisi.it](http://www.dirittodellacrisi.it)).

Nel caso in esame, il Giudice scrivente ritiene che non possa essere concessa la misura cautelare avente ad oggetto il ripristino delle linee a breve termine in danno delle banche costituite BPM, BPER e EMILBANCA (oltre che di CREDEM).

Ciò per le seguenti sintetiche ragioni.

Innanzitutto, esse hanno sospeso (BPM e BPER, nonché CREDEM) o revocato (EMILBANCA) le linee non per mero capriccio, o per il solo accesso di VMECH alla composizione negoziata: lo hanno fatto poiché la operazione di conferimento dei rami di azienda in  da parte delle società del gruppo è stata, dal loro punto di osservazione, improvvisa e verosimilmente lesiva. EMILBANCA lo ha fatto altresì, in danno di  cagione degli insoluti di  stessa.

Al riguardo:

- la tempistica sopra richiamata (conferimento e contestuale accesso di  alla CNC) non lascia adito a dubbi;
- alcuna interlocuzione con le banche risulta previamente intervenuta;
- appare verosimile la portata lesiva del negozio (insite nel trasferimento in favore di  dei contratti, sostanzialmente caratterizzati da poste debitorie, con contestuale conservazione in capo alle conferenti di importanti *asset*);
- è in ogni caso certa la natura precaria (in quanto astrattamente revocabile) del conferimento stesso, e le banche hanno già anticipato/riservato ogni valutazione al riguardo.

In un tale contesto, le comunicazioni di sospensione (BPER e BPM; docc. 1-3 rispettivi) e revoca (EMILBANCA; docc. 11 e 12), che sono state inoltrate in forma scritta, ampiamente motivate sulle circostanze che precedono, corredate del richiamo alla disciplina della vigilanza prudenziale, appaiono – nella cognizione sommaria che caratterizza ogni procedimento cautelare – in pieno condivisibili.

Né, per vero, si poteva ragionevolmente immaginare un diverso giudizio (si ribadisce, sommario) del Tribunale, essendo stata francamente “peculiare” la strategia posta in atto.

Al di là di quanto precede – che concerne la impossibilità di imporre per via giudiziale ai destinatari della richiesta un contegno contrario a quello a buon diritto tenuto – difetta allo stato anche ogni altro elemento a sostegno della richiesta cautelare.

Il *fumus* della buona riuscita del piano non è corroborato da adeguata pregnanza, atteso che la mole degli ordinativi del prossimo triennio non è stata dimostrata con sufficiente certezza, o almeno con alto grado di verosimiglianza.

In ogni caso, la difesa delle trattative certamente non può passare dall'ordine cautelare in danno dei soggetti che per primi sono chiamati a interloquire, essendo chiaramente coloro che più (o che unicamente) saranno incisi dallo *stand-still* previsto in piano.

Il *periculum* esiste, ma non è tale da assorbire i profili sopra visti. Sul punto, peraltro, debbesi dare atto che: i) la ricorrente può e deve valutare, come indicato alla udienza 20.6.2024, un intervento finanziario della compagine sociale e/o del *management*, ciò che certamente avrebbe un impatto virtuoso sulle trattative e sul progetto di risanamento (si veda il caso bolognese sopra citato); ii) la ricorrente si

sta adoperando per il reperimento di altre linee, in ispecie di *factoring*; iii) non risultano sospese e revocate le linee UNICREDIT, come sopra detto, e salvo ogni ulteriore aggiornamento nel prosieguo della CNC.

Per tutti i motivi sopra esposti, la richiesta di cui al presente paragrafo non può trovare accoglimento, fermo il mantenimento (nei limiti di legge e di contratto) delle linee in essere.

\*\*\*

***Sulle misure protettive in generale e sulle altre misure cautelari.***

Quanto detto sin qui con riferimento alla misura cautelare del ripristino, non deve necessariamente condurre al rigetto generalizzato di ogni forma di protezione e cautela invocata da

Il piano proposto, infatti, seppur esposto a sensibili difficoltà, non può dirsi certamente implausibile (nei termini di cui sopra), essendo chiara la difficoltà finanziaria della impresa, ma non irrimediabile la situazione dal punto di vista economico e patrimoniale.

In un siffatto contesto, e ricordata la fiducia dell'Esperto e la mancata opposizione di tutti i creditori (diversi dalle banche, tranne UNICREDIT), si stima utile circondare la iniziativa in corso di alcune cautele, tra le MP e le MC richieste.

La prospettiva, infatti, è quella di poter auspicabilmente registrare nel brevissimo periodo un intervento finanziario consono, che consenta di salvare risorse e rilanciare la impresa, o quantomeno di poterle consentire la intrapresa di vere trattative (anche) con le banche: è opportuno che ciò avvenga in un contesto protetto.

Si ricorda, comunque, che l'art. 19, comma 6, CCII legittima l'Esperto, l'Ausiliario nominato ed ogni altro interessato della facoltà di segnalazione dei presupposti di legge per la revoca o l'abbreviazione della durata delle misure disposte.

\*\*\*

***Sintesi: sulle singole richieste di MP e MC.***

Alla luce di tutto quanto esposto sopra, in ossequio al dettato di cui all'art. 112 c.p.c., devono essere prese in considerazione le specifiche e singole richieste di

\*\*\*

Possono essere accolte sicuramente le seguenti MP:

**1a)** *disporre il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore (e salvo, sempre, il dissenso dell'Esperto ai sensi dell'art. 21 c.c.i.i.);*

**1b)** *disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio di  e/o sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa;*

per la durata di giorni 120 e tenuto conto del pregoduto, nei limiti soggettivi di coloro che siano stati evocati in giudizio ritualmente.

\*\*\*

Devono essere rigettate sicuramente le seguenti MP:

**1c)** *disporre il divieto di proporre e/o proseguire azioni monitorie e per ingiunzione di pagamento;*

**1d)** *disporre il divieto di intimare il pagamento di somme;*

poiché non previste dalla legge, contraddette dalla mancata inibizione dei pagamenti e troppo penalizzanti per i creditori, che mantengono il diritto di azione.

\*\*\*

La seguente MP:

**1e)** *disporre il divieto di proporre e/o coltivare istanze di liquidazione giudiziale, inibire la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza; merita conferma solo nella parte in cui inibisce le pronunce giudiziali, come per legge, e non nella parte in cui chiede di disporre il divieto di domandare o coltivare tali istanze, per le ragioni spiegate al punto che precede.*

\*\*\*

La seguente MP:

**1f)** *disporre il divieto di unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza ovvero modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'Esperto, ciò avuto particolare, ma non esclusivo, riguardo a tutti i creditori finanziari, nonché alle controparti dei contratti funzionali alla continuità di esercizio di*

opera *ex lege* rispetto alla generalità dei creditori, e con riguardo ai "creditori finanziari" vale quanto ampiamente detto *supra*.

\*\*\*

Non luogo a provvedere specificamente sulla richiesta *sub* 1g)

**1g)** *assumere tutti gli eventuali provvedimenti consequenziali che dovessero rendersi necessari od opportuni ai fini della conferma delle misure protettive;*

\*\*\*

La seguente MC:

**2a)** *inibire ai clienti finali di  fino al 30 ottobre 2024, vale a dire per i primi 6 (sei) mesi di durata della c.n.c. (ovvero, in subordine, per l'intera durata delle misure protettive) ovvero fino alla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, di esercitare il diritto alla risoluzione degli ordini e/o delle*

commesse già presentati e pendenti alla data odierna, di rifiutarne l'adempimento o, comunque, di modificarli in danno di [ ] per il solo fatto dell'accesso alla c.n.c. stessa, per l'eventuale mancato pagamento di debiti pregressi o per lo stato di squilibrio economico-finanziario, di pre-crisi, di crisi o di (eventuale) insolvenza in cui la società versi o dovesse versare;

è passibile di accoglimento, nei confronti dei soli clienti indicati a pag. 24 del ricorso (e sempre che non siano creditori, in tal caso opera l'art. 18, comma 5, CCII), ove ritualmente evocati in questo giudizio e per la durata corrispondente a quella prevista per le MP.

\*\*\*

La seguente MC:

**2b)** *inibire, per un'uguale durata, la richiesta di rimborso e/o l'esperimento di azioni monitorie ed esecutive per tutti i crediti sorti in linea capitale e per interessi relativi ai finanziamenti a medio/lungo termine meglio descritti al doc. 6 ricorso, nei confronti di [ ] relativamente alle rate dei finanziamenti **scadute** alla data di accesso alla c.n.c. (22 aprile 2024);*

non può trovare accoglimento, essendo intesa ad aggirare i limiti previsti dalle MP tipiche, che rimangono peraltro ferme nei termini di cui alla disposta conferma.

Ancor meno può trovare accoglimento la seguente MC:

**2c)** *inibire, per un'uguale durata, la richiesta di rimborso e/o l'esperimento di azioni monitorie ed esecutive per tutti i crediti sorti in linea capitale e per interessi relativi ai finanziamenti a medio/lungo termine meglio descritti al doc. 6 cit., nei confronti di [ ] relativamente alle rate dei finanziamenti che andranno **a scadere** dalla data di accesso alla c.n.c. fino al raggiungimento degli accordi con il ceto creditorio;*

poiché la autotutela del contraente rivive per ogni inadempimento successivo all'accesso alla CNC, come emerge dall'art. 18, comma 5, CCII, di talché sarebbe abnorme paralizzarla con la richiesta cautela (fermo peraltro anche in questo caso lo *stay of executions* in forza delle MP).

\*\*\*

La seguente MC:

**2d)** *inibire, per un'uguale durata, l'escussione di ogni eventuale garanzia costituita a favore di Banche, Istituti di credito, intermediari finanziari e/o società di leasing da parte di [ ] e/o di terzi (ivi incluse le garanzie concesse dal MedioCredito Centrale S.p.A.);*

può essere concessa, per la durata delle MP, essendo condivisibile l'obiettivo di evitare la maturazione di poste di debito privilegiato nelle more delle trattative; la pronuncia giurisprudenziale citata da EMILBANCA (pag. 15), infatti, riguarda condivisibilmente la impossibilità di estendere le MP (e non le MC) a soggetti diversi

dai paciscenti. Nel caso in esame, Medio Credito Centrale risulta notiziato della procedura.

\*\*\*

La seguente MC:

**2e)** *inibire, per un'uguale durata, a Banche, Istituti di credito, intermediari finanziari e/o società di leasing di effettuare segnalazioni in Centrale Rischi od in CRIF salvo per quanto di obbligo di legge;* è inammissibile per genericità, e in ogni caso assorbita dal rilievo per cui la pubblicazione a registro imprese della richiesta di MP appare già di per sé circostanza idonea ad avvisare i finanziatori delle difficoltà di , che dovrà quindi spendere idonee garanzie ed impegni al riguardo.

\*\*\*

La seguente MC infine:

**2f)** *disporre il divieto per alcuni Istituti di credito di estinguere la loro posizione creditoria esistente alla data del deposito del ricorso per effetto dell'esecuzione di nuove operazioni di anticipazione e, più in generale, per effetto di compensazione se non in accordo con l'imprenditore, fermo il divieto di risolvere, revocare, sospendere, anticipare la scadenza, e modificare in senso peggiorativo gli affidamenti esistenti.*

è assorbita da tutto quanto detto *supra*, con la precisazione che, per i contratti in essere, valgono le relative previsioni, come sostenuto condivisibilmente dalla Difesa di EMILBANCA al punto E.5 della propria comparsa.

\*\*\*

Tutto quanto precede conduce alla conferma delle MP di legge (nei termini di cui *supra*), alla concessione delle MC (nei termini di cui *supra*) ed al rigetto e/o alla declaratoria di inammissibilità delle ulteriori misure invocate.

La durata delle MP (e delle correlative MC concesse) considerato il periodo di *stay* pre-goduto (e generalizzato) può essere fissata al **03.9.2024**, tenuto conto: i) del limite di 120 giorni previsto dall'art. 19, comma 4, CCII; ii) della richiesta della ricorrente in tal senso e della complessità delle strategie di risanamento; iii) della mancata contraria opinione sul punto da parte dell'Esperto e dei creditori; iv) della congruità di tale lasso di tempo per completare le trattative, o quantomeno per consentirne significativi progressi.

Si avvisa sin da ora che eventuali proroghe saranno prese in considerazione solo ed esclusivamente al ricorrere di gravi motivi, e previa dimostrazione di un effettivo e concreto sviluppo delle trattative volte al risanamento.

\*\*\*



**Spese di lite.**

Le spese del presente giudizio vengono compensate tra la ricorrente e ogni soggetto costituito, vuoi per il carattere non contenzioso di esso, vuoi (con riferimento alle banche) per la assoluta novità di gran parte delle questioni, in assenza di precedenti di legittimità univoci, e per la parziale soccombenza reciproca.

Nulla per le spese nei confronti dei soggetti non costituiti.

\*\*\*

Tutto ciò premesso

PQM

Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso così provvede:

- conferma, limitatamente ai creditori che abbiano ricevuto rituale e tempestiva notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della udienza 20.6.2024 le **misure protettive** di cui all'art. 18 CCII con le specificazioni di cui alla parte motiva da intendersi qui ritrascritte; il tutto, **sino al 03.9.2024** e ferme le ulteriori misure protettive previste ed operanti *ex lege*;
- concede, nei medesimi limiti soggettivi e temporali le **misure cautelari** di cui alle richieste ritrascritte in epigrafe *sub* "2A" e "2D" con le specificazioni di cui alla parte motiva da intendersi qui ritrascritte;
- dichiara inammissibile e/o respinge ogni altra istanza;
- visto l'art. 19, comma 6, CCII avvisa l'Esperto, l'Ausiliario nominato ed ogni altro interessato della facoltà di segnalazione a questo Magistrato dei presupposti di legge per la revoca o l'abbreviazione della durata delle misure disposte;
- compensa le spese tra le parti costituite; irripetibili nel resto.

Manda la Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente (che notificherà il provvedimento agli interessati non costituiti), alle parti costituite, all'Esperto ed all'Ausiliario.

Con cortese urgenza.

Così deciso in Modena, Camera di Consiglio del 22.6.2024

*Il Giudice*

**Dott. Carlo Bianconi**